



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 11 del 14/02/2024

**OGGETTO: Interventi di ripascimento manutentivo dell'arenile di Bibione per l'anno 2024.
Interdizione al pubblico uso dell'arenile per allestimento area di cantiere.**

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Vista l'autorizzazione prot.n. 2242/24.01.2024, rilasciata dallo scrivente Servizio a Bibione Spiaggia S.r.l., per eseguire un movimento di sabbia, nell'ambito della concessione demaniale marittima n. 03/2016 di cui è intestataria, per un quantitativo complessivo inferiore a 5000 m³, sulla base del progetto *Intervento emergenziale di protezione dell'arenile con riporto entro 5'000 m³* a firma dell'Ing. Daniele Rinaldo;

Vista la successiva autorizzazione, rilasciata dall'U.O. Genio Civile di Venezia al Comune di San Michele al Tagliamento (acquisita al prot.n. 2737/30.01.2024), per realizzare gli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili e di ricostruzione delle morfologie costiere nella cella litoranea VE1 Foce Tagliamento – Bocca di Porto Baseleghe per un quantitativo complessivo non superiore a 20.000 m³, sulla base del progetto *Intervento di ripascimento manutentivo dell'arenile di Bibione con riporto entri 20.000 mc ai sensi della DGRV 1215/214 – stagione 2024* a firma dell'Ing. Daniele Rinaldo e giuste deliberazioni di Giunta comunale n. 3/2024 e n. 23/2024;

Considerato che i lavori riguarderanno l'arenile nel tratto ricompreso fra via del Bosco Canoro e via del Mare e che le aree di lavoro interessate dal passaggio dei mezzi operativi occupano una fascia di circa 6 m a tergo della battigia, come da planimetria allegata, e che gli interventi verranno eseguiti dalla ditta Bibione Spiaggia S.r.l. per mezzo della ditta Guerra S.a.s. di Guerra Mauro, come da documentazione trasmessa da Bibione Spiaggia S.r.l. ed acquisita agli atti d'ufficio;

Richiamata l'autorizzazione prot.n. 33964/2023 rilasciata da questo Servizio alla Bibione Spiaggia S.r.l. per l'anno 2024 per il transito di mezzi in arenile demaniale finalizzato, fra l'altro, alla esecuzione di lavori di ripascimento debitamente autorizzati;

Atteso che la stagione balneare non è ancora aperta ma che permane comunque la necessità di mettere in sicurezza l'area demaniale marittima interessata dai predetti lavori per evitare rischi potenziali e prevenire comportamenti inadeguati da parte dei fruitori dell'arenile che frequentano l'arenile anche fuori stagione;

Considerato che l'esecuzione del ripascimento avrà una durata, stimata da Bibione Spiaggia, di circa otto settimane con previsione di sospensione dei lavori nei giorni festivi e che, quanto all'intervento più consistente, per 20.000 m³, lo stesso dovrà concludersi con il ripristino dello stato dei luoghi nei termini fissati dall'U.O. Genio Civile di Venezia nell'autorizzazione sopracitata;

Ritenuto opportuno interdire l'area demaniale marittima interessata dai lavori, mediante apposizione di apposita cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso all'area medesima a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il nuovo Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo approvato con delibera C.C. n. 7 del 26/01/2023;

Visto l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale n. 15/2022, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è incardinato;

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

l'interdizione al pubblico uso dell'area demaniale marittima interessata dai lavori sopra descritti e il divieto di libero transito nell'area demaniale individuata nella planimetria allegata, per il periodo stimato da Bibione Spiaggia S.r.l. di otto settimane dall'adozione della presente e quindi **fino al 13 aprile 2024**, con sospensione dei lavori nei giorni festivi.

Eventuale proroga dell'interdizione, previa richiesta, potrà essere disposta in caso di interruzione dei lavori dovuta a condizioni meteo avverse o per cause di forza maggiore debitamente documentate.

La conclusione dei lavori, con ripristino dello stato dei luoghi, dovrà in ogni caso essere assicurata in tempo utile per l'avvio della stagione balneare e comunque nei termini fissati dall'U.O. Genio Civile di Venezia nell'autorizzazione sopraccitata.

ORDINA

alla Bibione Spiaggia S.r.l. e alle ditte sue incaricate di mettere in sicurezza l'area demaniale interessata dai lavori, posizionare adeguata cartellonistica di pericolo e di chiusura con conseguente delimitazione dell'area, di esercitare il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale nonché di garantire il servizio di guardiania delle delimitazioni e protezioni installate per la pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori, evitando ogni possibile interferenza con eventuali altri cantieri.

SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012 nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Chiunque non osservi gli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della L. n. 689/1981.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online del Comune di San Michele al Tagliamento e deve essere esposta al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
2. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino;
3. la presente ordinanza è trasmessa alla Regione del Veneto Genio Civile di Venezia, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle – Delegazione di Spiaggia di Bibione, alla Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, alla ditta Bibione Spiaggia S.r.l. ed alle ditte sue incaricate;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Villotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico dal 14/02/2024 al 13/04/2024.

IL MESSO COMUNALE

Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 14/02/2024 10:34:05

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331